

NOTA INTEGRATIVA

Una delle novità introdotte con la disciplina dell'armonizzazione contabile (Cosiddetta Nuova Contabilità) di cui al D.Lgs . n. 118/2011 è la nota integrativa da allegare al bilancio di previsione e il cui contenuto è previsto dal comma 5 dell'art. 11 dell'anzidetto D.Lgs. che così stabilisce:

“La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.”

- a) Dal prospetto di quantificazione del Fondo di solidarietà comunale (ex cap. 174 di entrata, attuale 10000280) pubblicato sul sito ministeriale si deduce che la quota del gestito IMU stimato da trattenere per alimentare il FSC passa da € 492.399,69 del 2015 ad € 288.975,24 del 2016, con una minore quota di alimentazione di € 203.424,45, che pertanto coincide con l'incremento IMU spettante al Comune rispetto a quanto accertato nel 2015 (€ 1.070.616,15). La previsione definitiva 2016 di IMU spontanea pari a € 1.560.213,75 tiene conto dei versamenti con ravvedimento da incassare dopo il 30/04/2016 nonché dei maggiori versamenti che presumibilmente saranno eseguiti dai contribuenti oggetto di verifica per gli anni precedenti..

Nell'anzidetto prospetto ministeriale è indicato il percorso seguito per determinare il FSC anno 2016, includendo anche la somma spettante al Comune dovuta per abolizione della TASI sull'abitazione principale (che comporta l'azzeramento del relativo capitolo inerente i versamenti spontanei), per un importo definitivo di € 879.740,27.

In riferimento agli altri trasferimenti ministeriali, non essendoci al momento dati ufficiali pubblicati, si sono riportati al momento gli stessi importi del prospetto ufficiali 2015 fatta eccezione per la ripartizione del contributo di 390 mln per di cui ai commi 20 e 683 dell'art. 1 Legge di stabilità 2016 che determina un importo a favore del Comune di Cavallino di € 121.859,35 a fronte dei 147.637,29 del 2015, con una riduzione di € 25.777,94:

- per i trasferimenti dello Stato non fiscalizzati per € 31.571,00;

- per i trasferimenti ordinari dello Stato l'importo di € 166.523,13 al netto delle somme da recuperare ex legge 228/2013 per € 19.255,52 e la riduzione anzidetta di € 25.777,94, con un saldo di € 121.489,67;

- per contributo investimenti € 2.097,89;

Per le entrate da TARI spontanea, si è proceduto alla quantificazione delle entrate così come risultanti dal Piano finanziario approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale, per € 1.613.972,00. Allo stesso modo sono stati quantificati i corrispondenti capitoli di spesa.

Per gli accertamenti tributari sono state effettuate delle previsioni tenuto conto anche degli accertamenti inviati e notificati nella parte finale (ultimo bimestre) dell'anno 2015 che, in base ai nuovi principi contabili, non essendo divenuti definitivi entro il 31/12/2015, non sono stati inseriti nelle somme di competenza 2015.

Per quanto attiene la quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità, il principio contabile di cui all'allegato 4/2 punto 3.3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (es. sanzioni amministrative al codice della strada, proventi derivante dalla lotta all'evasione, ecc) sono accertate per l'intero importo del credito. Per essi deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione secondo le anzidette entrate accertate nell'esercizio. "A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata."

Il FCDE dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo delle entrate di dubbia difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 della media sopradetta.

L'esempio n. 5 dell'anzidetto D.Lgs. n. 118/2011 (parte integrante del principio contabile punto 3.3 allegato 4/2 per espressa disposizione normativa) stabilisce che nel bilancio di previsione occorre individuare le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e la scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente che può fare riferimento alle tipologie oppure scendere ad un maggiore livello di analisi. Per le entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione e per cui non provvede

all'accantonamento al FCDE, oltre quelle stabilite dai principi contabili, è necessario dare adeguata illustrazione nella presente Nota integrativa al bilancio. Così come già effettuato sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui che in sede di bilancio di previsione 2015, di fatto sono state considerate di dubbia/difficile esazione le entrate connesse agli accertamenti tributari (ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI), ai ruoli ordinari della tassa/tariffa rifiuti, alle sanzioni amministrative al codice della strada e alle entrate da ristoro ambientale. Gli oneri di urbanizzazione non sono stati inseriti in quanto praticamente incassati completamente nell'anno o al massimo nel primo periodo dell'anno successivo e pertanto esclusi dai crediti di difficile/dubbia esazione. Per le violazioni connesse alle imposte minori, provvede il concessionario ICA srl che praticamente incassa quasi tutti gli importi oggetto di contestazione per i quali, pertanto, considerati i tempi di riscossioni e gli importi residuali da riscuotere, si possono considerare del tutto irrilevanti ai fini del FCDE.

Lo stesso esempio n. 5 prevede che nella Nota integrativa al bilancio, il responsabile del servizio finanziario sceglie le modalità di calcolo della media degli ultimi cinque anni per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie, indicandone la motivazione. Le medie applicabili possibili sono quelle della media semplice oppure rapporto incassi/accertamenti o media dei rapporti, con pesi diversi nel biennio precedente (0,35) e per il primo triennio (0,10), dando così maggiore rilevanza a quanto verificatosi nell'ultimo biennio. Difatti, dalla ricostruzione delle riscossioni rispetto agli accertamenti, per il Comune di Cavallino è emerso una costanza in tali rapporti per le varie tipologie di entrata, per cui il responsabile dei servizi finanziari ha ritenuto opportuno applicare direttamente la media semplice per tutto il quinquennio e per tutte le tipologie di entrata.

Il livello di dettaglio scelto, ai fini della trasparenza dei conteggi effettuati, è quello di massima specificazione così come dettagliato nel relativo prospetto di calcolo.

In questa sede si desidera inoltre chiarire il meccanismo della determinazione del FCDE così come esposto nell'esempio n. 5 di non facile comprensione ad una prima lettura. Infatti per determinare le anzidette percentuali di riscossione il D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che occorre calcolare, per ciascuna entrata di dubbia/difficile esazione individuata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi cinque anni, chiarendo che nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi contabili si fa riferimento agli incassi in c/competenza (esercizio x) e in c/residui (incassi esercizio x+1 per l'esercizio x) rapportati agli accertamenti dell'esercizio x. Per tale situazione occorre far slittare indietro di un anno il quinquennio. Difatti nel 2015, primo anno di applicazione dei principi contabili per il Comune di Cavallino, il quinquennio precedente non poteva essere il 2010-2014 poiché per l'ultimo anno di tale arco temporale necessitavano anche gli incassi in c/residui, che per il 2014 si sarebbero realizzati nel 2015, cosicché il quinquennio precedente si è dovuto slittare di un anno indietro al 2009-2013. Una volta iniziata l'applicazione dei nuovi principi contabili, per tali anni di applicazione si applica il rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti dell'anno senza necessità di far slittare il quinquennio di un anno, evidentemente in virtù del fatto che si applica un principio di cassa e quindi necessità di iscrivere le entrate in base ai movimenti finanziari. Pertanto nel 2016, la determinazione delle percentuali di riscossione si ottiene considerando per l'anno precedente (2015) la media tra incassi in c/competenza (2015) e accertamenti dell'anno (2015) mentre per il

quadriennio 2011/2014 si considera il rapporto tra incassi in c/competenza (esercizio x esempio 2014) e in c/residui (incassi esercizio x+1 esempio 2015 per l'esercizio x esempio 2014) rapportati agli accertamenti dell'esercizio x (esempio 2014).

Nel 2017, la determinazione delle percentuali di riscossione si otterrà considerando per i due anni precedente (2015-2016) la media tra incassi in c/competenza e accertamenti dell'anno mentre per il triennio 2012/2014 si considera il rapporto tra incassi in c/competenza (esercizio x) e in c/residui (incassi esercizio x+1 per l'esercizio x) rapportati agli accertamenti dell'esercizio x. E così negli anni seguenti finché si arriverà ad avere il conteggio esclusivamente tra incassi in c/competenza e accertamenti dell'anno (quinquennio 2015-2019).

Cosicché per il 2016 è possibile determinare con certezza l'importo da accantonare al FCDE in quanto si ricostruiscono i dati di incassi e accertamenti come sopra detto, mentre per gli anni 2017/2018 si dovrebbe calcolare la media riscossioni c/competenza su accertamenti c/competenza in base a quanto previsto sul bilancio ai sensi del DL 118 per gli anni 2016 (per il FCDE 2017) e 2017 (per il FCDE 2018). Tenuto conto che lo stanziamento al FCDE, inserito nella missione 20 insieme agli altri fondi per fronteggiare passività potenziali, e con la specifica del V° livello "Fondo crediti di dubbia esigibilità", è soggetto a verifica in corso di anno in base agli andamenti degli accertamenti e delle riscossioni, sarebbe una inutile complicazione determinare per il 2017/2018 lo stanziamento in base alle previsioni di Cassa degli anni precedenti, per cui si ritiene opportuno stabilire lo stanziamento per tali anni considerando la base dei conteggi esplicitata per la quantificazione del 2016 ed applicata semplicemente la diversa % prevista rispetto allo stanziamento minimo (55% per il 2016; 70% per il 2017 e 85% per il 2018).

Da notare inoltre che in sede di rendiconto, a seguito del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, viene rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al FCDE.

Se un credito conteggiato ai fini del FCDE nel riaccertamento è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile (residuo attivo cancellato), lo si elimina dalle scritture finanziarie (viene stralciato) e per lo stesso importo del credito che si elimina si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE (principio contabile 3.3 allegato 4/2). Nello stesso principio si specifica che l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del FCDE rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il FCDE del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

In sede di rendiconto 2015 è stata individuata una quota svincolabile dell'avanzo di amministrazione pari a € 271.994,07 che pertanto è possibile applicare per fronteggiare lo stanziamento 2016 al FCDE.

Gli altri accantonamenti per spese potenziali sono:

- Fondo rischi spese legali, previsto per il triennio 2016-2018, di pari importo rispetto al 2015 di € 10.000,00 e peraltro non utilizzato in tale anno ed il cui importo è confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- Fondo indennità di fine mandato, alimentato già negli anni precedenti con quote accantonate del risultato di amministrazione (sino al 2015) e previsto, per il triennio 2016-2018, per le relative quote annuali di € 3.229,00 (per il 2016 conteggiato per 7/12 in quanto per i 5/12 è prevista l'erogazione dell'indennità al Sindaco uscente).
- Fondo di riserva, quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 166 del TUEL (MIN 0,30% E MAX 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio);
- Fondo di riserva di cassa, novità che ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, si applica dal 2016 e prevede l'iscrizione alla missione 20 di un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

b) Le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 dell'esercizio precedente sono state espone chiaramente nella Relazione della Giunta approvata insieme allo schema di rendiconto 2015 e la cui specifica si riporta di seguito.

“Nell'ambito della formazione dell'avanzo di amministrazione, la nuova formulazione del D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, prevede che “Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.” Gli anzidetti valori sono riportati nell'apposito prospetto allegato e determinano, così come anzidetto, un avanzo di amministrazione pari a € 480.447,48.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali.;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.”

Per il rendiconto 2015 l'unica casistica di avanzo vincolato è quella di cui alla lettera a) per € 35.795,00 per eliminazione di residui passivi inerenti la gestione vincolata di importo superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi (spese cancellate a residui e finanziate con le entrate da oneri di urbanizzazione).

“La **quota accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.”

“Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.”

Come già specificato nella presente relazione nella parte inerente le nuove disposizioni del D.Lgs n. 118/2011, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Sempre in tale sede è stato esposto analiticamente il percorso seguito per la determinazione dell'eventuale quota svincolabile, per cui risulta accantonato l'importo di € 319.000,00 per FCDE anno 2015 di cui sono svincolabili € 284.207,82 ma utilizzabili € 271.994,07 per il FCDE anno 2016.

Per le spese per indennità di fine mandato per le quali vi è stato apposito stanziamento sul bilancio di previsione, il nuovo principio contabile specifica che l'indennità di fine mandato è da accantonare in un apposito fondo che non sarà impegnato né pagato nel 2015 ma, a fine esercizio, la relativa economia di bilancio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile nel 2016, con l'istituzione del cap. 108 cod. 1.01.01.03, già recepito in sede di riaccertamento straordinario dei residui, determina una quota vincolata pari a € 3.229,00 per

l'anno 2015 che si aggiungono alla quota accantonata sino al 2014 pari a € 23.498,31, per un totale di € 26.727,31.

“La **quota** del risultato di amministrazione **destinata** agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”. Per il Comune di Cavallino non ricorre la fattispecie.

Si può di seguito rappresentare la composizione del risultato di amministrazione:

– Risultato di amministrazione	€ 480.447,48
– Quota vincolata	€ 35.795,00
– Quota accantonata per FCDE	€ 319.000,00
Di cui svincolabile per il 2016 € 284.207,82 =====>	€ 34.792,18
– Quota accantonata per indennità di fine mandato	€ 3.229,00
– Quota accantonata per fondo rischi spese legali	<u>€ 10.000,00</u>
	€ 396.631,30
Ripiano disavanzo 2015	<u>€ 124.637,23</u>
Avanzo utilizzabile per FCDE 2016	€ 271.994,07

Per un'esposizione completa, si riporta la rideterminazione dell'avanzo di amministrazione ricostituito con il totale delle quote accantonate/vincolate

– Risultato di amministrazione 2015	€ 480.447,48
– FCDE complessivo rideterminato	€ 2.813.981,90
– Quota accantonata tot. per ind. di fine mandato	€ 26.727,31
– Quota vincolata	€ 35.795,00
– Quota accantonata per fondo rischi spese legali	<u>€ 10.000,00</u>
Nuovo risultato di amministrazione totale ridet.	- € 2.406.056,73
– Risultato di amministrazione 01/01/2015 da riacc.	- € 3.614.679,25

Si evidenzia che il risultato complessivo di amministrazione, comprensivo del totale delle quote accantonate/vincolate, è migliorato di € 1.208.622,52 rispetto al minimo previsto di € 124.637,23 che doveva essere il ripiano del primo anno del disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

c) Nel 2016 è stato applicato l'avanzo accantonato per:

- indennità di fine mandato pari a € 26.727,31 che si dovranno corrispondere nel 2016 insieme ai 5/12 di tale anno ($€ 3.229,00 * 5/12 = € 1345,41$), per un totale di € 28.072,72, stanziamento previsto in apposito capitolo di spesa;

- FCDE svincolando l'importo di € 271.994,07, così come possibile secondo i conteggi effettuati in sede di rendiconto 2015.

d) gli interventi programmati per spese di investimento finanziati con:

- ricorso al debito sono inerenti il mutuo di € 311.000,00 da contrarre per l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Via della Repubblica che, per espressa previsione normativa del DPCM del 27/04/2016, non incide sulle spese finali da considerare ai fini del vincolo della finanza pubblica;

- le risorse disponibili sono riconducibili agli utilizzi degli oneri di urbanizzazione ed alle entrate di parte corrente superiori alle corrispondenti spesa, così come evidenziato nella tabella degli equilibri di bilancio.

e) gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono tutti investimenti definiti eccezion fatta per l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Via della Repubblica che è ancora in corso di definizione a causa della pratica appena avviata e per la quale, in attesa della redazione del crono programma, si è ipotizzato un SAL al 20% nel 2016 con completamento lavori nel 2017; appena redatto il crono programma, si provvederà eventualmente ad aggiornare il relativo stanziamento 2016 e FPV 2017;

f) non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) non vi sono oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, in quanto non è presente l'anzidetta fattispecie;

h) non vi sono enti ed organismi strumentali ma solo la partecipazione all'Unione dei Comune della Messapia, cui si contribuisce con un trasferimento in c/esercizio ordinario annuale;

i) non vi sono partecipazioni possedute se non quelle in consorzi (CUIIS e Valle della Cupa) con quota percentuale irrilevante ed ai fini di beneficiare di particolari finanziamenti su specifici progetti;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio: nel 2016 entra in vigore la disposizione di cui all'art. 166 comma 2 quater inerente la previsione, nel solo bilancio di cassa, di un apposito Fondo di riserva di Cassa nella missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma

“Fondo di riserva” non inferiore allo 0,20 % delle spese finali: si tratta di un rapporto rispetto alle previsioni di Cassa e da prevedere solo in termini di Cassa e non di competenza.

- k) In riferimento ai vincoli di finanza pubblica, è stato elaborato il prospetto dei vincoli così come aggiornato con il 4° decreto del 30/03/2016 e seguendo le indicazioni di cui alla circolare n. 5/2016. Da notare che secondo le disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 a partire dal 2016, oltre alla redazione del bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 viene redatto anche un bilancio di Cassa per il primo anno (2016). Il criterio utilizzato per la quantificazione dei movimenti di cassa, sia in entrata che in uscita, è il seguente:

Per la parte entrata:

- Titolo I° entrata: ipotesi di incassare l'85% delle somme previste sia a competenza che a residui;
- Titolo II° entrata: ipotesi di incassare il 100% delle somme previste sia a competenza che a residui;
- Titolo III° entrata: ipotesi di incassare il 70% delle somme previste sia a competenza che a residui, tenuto conto di alcune voci di bilancio in tale titolo di difficile esazione e confluite nella determinazione del FCDE;
- Titolo VI° entrata: ipotesi di incassare il 50% delle somme previste sia a competenza che a residui, tenuto conto dell'ipotesi del SAL inerente il mutuo di € 250.000,00 da effettuare nel 2017;
- Titolo IX° entrata: ipotesi di incassare il 100% delle somme previste sia a competenza che a residui;

-

Per la parte spesa:

- Titolo I° spesa: ipotesi di pagare il 90% delle somme previste sia a competenza che a residui;
- Titolo II° spesa: ipotesi di pagare l'80% delle somme previste sia a competenza che a residui;
- Titolo VII° spesa: ipotesi di pagare il 90% delle somme previste sia a competenza che a residui, tenuto conto che le somme incassate a dicembre 2016 verranno versate a gennaio 2017;

Per le anticipazioni del tesoriere (titolo VII entrate e Titolo V spese) si ipotizza la chiusura integrale delle stesse entro fine anno.

La presente nota integrativa è allegata al Bilancio di previsione 2016-2017-2018.